

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO            | Presidente                                                |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GIUSTI              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SILVESTRI           | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 03/11/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.11.2016, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 5.2.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in specie, il rimborso – calcolato secondo il criterio proporzionale lineare – di un importo complessivo di euro 758,81, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al saldo. A sostegno delle proprie pretese, l'istante lamenta una opacità del testo contrattuale e, in particolare, delle commissioni a favore dell'agente, rilevando che tale voce e la correlativa descrizione risultano vaghe e non comprensibili: la corretta indicazione di tale voce avrebbe infatti dovuto comprendere ad esempio il nome dell'intermediario, la sua corretta qualifica, la percentuale di restituzione in caso di estinzione; inoltre, la qualifica di "Mediatore Creditizio" compare unitamente a quella di "Agente in Attività Finanziaria", pur trattandosi di figure diverse. Il ricorrente conclude, dunque, ritenendo che le somme attribuite all'intermediario convenuto debbano essere rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* e richiama, infine, la "dirimente" Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del cd. caso "Lexitor" (Causa C-383/18 dell' 11 settembre 2019), la quale in materia di rimborso anticipato e riduzione del costo totale del credito ha stabilito che "L'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE

*del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

L'intermediario non si è costituito nel presente procedimento, nonostante il ricorso risulti correttamente trasmesso, né è presente agli atti il riscontro al reclamo, che il ricorrente assume non esservi stato.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo, che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare, con riguardo a tutte le commissioni di cui si richiede il rimborso, l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cfr.* dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va infatti osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, può evincersi quanto segue.

a) La commissione bancaria, stante l'opacità della formulazione contrattuale ed il riferimento alla *“successiva amministrazione del mutuo”*, ha natura *recurring*.

b) Con riguardo alla clausola contrattuale relativa alle commissioni di Intermediazione/Agente, il contratto distingue le due attività, pur ricomprendendole in un'unica voce di costo.

Non risulta dalle sottoscrizioni apposte sul contratto la presenza/partecipazione di un Agente/Mediatore alla conclusione del contratto; onde, l'attività è da riferirsi esclusivamente all'intervento di un intermediario e deve qualificarsi *recurring* in quanto connessa all'esecuzione del contratto.

c) Quanto alle spese/oneri erariali, pur tenendo conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili – trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo –, non può ignorarsi che, nel caso di specie, la relativa clausola comprende le spese per l'invio dei rendiconti periodici, gli oneri di riscossione, la registrazione del contratto ed ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto. Anche tali oneri sono da ritenersi, pertanto *recurring*.

d) Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio deve rilevare come manchino agli atti le condizioni generali di contratto ed i relativi fascicoli informativi, sicché il relativo criterio di rimborso deve essere – alla stregua della sopra citata decisione del Collegio di coordinamento – il c.d. *pro rata temporis*.

Acquisita la natura *recurring* di tutte le voci di costo e stante l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della ventunesima rata di ammortamento (su quarantotto complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione delle quote non maturate: della commissione bancaria, pari ad euro 66,15 (al netto di euro 198,45, già riconosciuti in conteggio estintivo), della commissione Intermediario per euro 264,60; delle spese/oneri erariali per euro 192,83 e degli oneri assicurativi per euro 235,23. In considerazione di quanto precede, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo di euro 758,81, oltre interessi dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 758,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO